



# Comune di Bergamasco

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO - MANUTENTIVI N. 53 DEL 20/03/2026 REG. GEN. N.26 DEL 20/03/2026

### OGGETTO:

**Servizio di sorveglianza sanitaria annualità 2026 - Affidamento ed impegno di spesa.  
CIG: BAEFEC6FAD - Dr. Ugo GAGGERI**

L'anno duemilaventisei del mese di marzo del giorno venti nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO - MANUTENTIVI

Premesse:

Visto che con decreto del Sindaco n. **3** in data **30 Mag. 2024**, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità dell'Ufficio e del Servizio tecnico attribuendo allo stesso la titolarità di posizione organizzativa a norma del 2° comma dell'art. 109 del D.Lgs. 267/2000

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. **17** del **29/12/2025**, è stata approvata la nota aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo **2026/2028** con i relativi allegati;

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. **18** del **29/12/2025**, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di **Bergamasco** per l'anno **2026** ed il Bilancio per il Triennio **2026/2028**;

Tenuto conto che:

- risulta necessario provvedere all'acquisto del servizio di **sorveglianza sanitaria per l'annualità 2026** al fine di **adempiere agli obblighi di legge in materia di prevenzione**;
- da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del D.Lgs. 36/2023;
- la citata tipologia di bene non risulta essere presente nelle convenzioni di Consip s.p.a.;

Visti

- l'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina le procedure sottosoglia;
- l'art. 1, comma 450 della legge n. 96/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 euro, sino alla sottosoglia;
- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

Richiamato l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei dirigenti;

Dato atto che ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), per affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 euro non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;
- il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 5.000 euro, Iva esclusa;

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sottosoglia, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e di utilizzare il criterio del minor prezzo di cui all'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023;

Constatato che a seguito di una indagine esplorativa effettuata tramite **indagine telefonica**, finalizzata ad una comparazione dei valori di mercato, è stata visualizzata la proposta del seguente operatore economico: **Dr. Ugo GAGGERI – Via Bianchi, 2 - 15060 Basaluzzo (AL) – C.F. GGGGU066D11F965Q;**

Considerato che:

- dopo meticolosa verifica è stato appurato la congruità del prezzo praticato dalla suddetta ditta in quanto la medesima è in grado di fornire un prodotto rispondente alle esigenze dell'amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato;
- i beni da acquisire sono resi, pertanto, disponibili al minor prezzo;
- in conformità agli accertamenti svolti, il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui al D.Lgs. n. 36/2023;
- il citato operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento poiché **già noto all'Amministrazione anche per aver già operato con altre Amministrazioni;**

Ritenuto di affidare la fornitura al suddetto operatore economico per l'importo di **€ 603,90 di cui € 495,00 per servizio ed € 108,90 per I.V.A. al 22%;**

Dato atto che, in relazione al principio di rotazione degli affidamenti è stato rispettato quanto previsto all'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023 tenuto anche conto nello specifico della deroga di cui al comma 6;

Dato atto che l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che:

- per gli appalti di valore inferiore a 140.000 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, devono individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- l'oggetto del contratto è **sorveglianza sanitaria per l'annualità 2026;**
- il fine che il contratto intende perseguire è quello di **adempiere agli obblighi di legge in materia di prevenzione;**
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato o con la sottoscrizione della presente determina;
- il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023;

Il CIG relativo all'affidamento è: **BAEFEC6FAD;**

Verificata la regolarità contributiva tramite richiesta del D.U.R.C.;

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000;

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto: non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI oppure in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto trattasi di **servizi di natura intellettuale**. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

#### D E T E R M I N A

- 1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, il servizio di **sorveglianza sanitaria per l'annualità**, alla ditta **Dr. Ugo GAGGERI – Via Bianchi, 2 - 15060 Basaluzzo (AL) – C.F. GGGGUO66D11F965Q** dietro l'importo di **€ 603,90 di cui € 495,00 per servizio ed € 108,90 per I.V.A. al 22%**;
- 2) di assumere, conseguentemente, l'impegno di spesa sul bilancio **2026/2028 esercizio 2026**;
- 3) ai sensi dell'art. 18 co. 1 del D. Lgs. 36/2023, in considerazione dell'importo del servizio, la presente determina, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante, costituisce contratto tra l'Operatore economico, e il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Bergamasco;
- 4) di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
- 5) di disporre la nomina del RUP nella persona del Responsabile del Servizio;
- 6) di attestare l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990, degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- 7) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio online, ai fini della generale conoscenza, e, inoltre, di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 36/2023;
- 8) di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023;
- 9) di disporre, a norma dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura del presente affidamento;
- 10) di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall'operatore economico nel rispetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
- 11) di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

Il Responsabile del Servizio  
Firmato Digitalmente  
**BENNATI Giuliano**